

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE**

**Presidenza della Regione
Ufficio elettorale**



**Présidence de la Région
Bureau électoral**

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI GABY**

9 NOVEMBRE 2008

Le leggi elettorali

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE»

Pubblicazione n. 1 - Le leggi elettorali.

Pubblicazione n. 2 - Calendario delle operazioni elettorali.

Pubblicazione n. 3 - Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

Pubblicazione n. 4 - Disciplina della propaganda elettorale.

Pubblicazione n. 5 - Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione.

Pubblicazione n. 6 - Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi.

Pubblicazione n. 7 - Risultati ufficiali.

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948).

(Omissis).

TITOLO II
FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 2.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico *della Repubblica* **(1)** e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) *ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni* **(2)**;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
- e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
- f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
- g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
- h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
- i) acque minerali e termali;
- l) caccia e pesca;
- m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
- n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
- o) usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;
- p) artigianato;
- q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
- r) istruzione tecnico-professionale;
- s) biblioteche e musei di enti locali;
- t) fiere e mercati;
- u) ordinamento delle guide, scuole di sei e dei portatori alpini;
- v) toponomastica;
- z) servizi antincendi.

(Omissis).

(1) Le parole in corsivo sono state così sostituite dall'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

(2) La lettera in corsivo è stata così sostituita dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.
**Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco
e del consiglio comunale.**

(Testo coordinato aggiornato alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 18)

SOMMARIO

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

- Art. 1 - *Abrogato*
- Art. 2 - Composizione del consiglio comunale
- Art. 3 - *Abrogato*
- Art. 4 - Elezione del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri comunali
- Art. 5 - *Abrogato*
- Art. 6 - *Abrogato*
- Art. 7 - *Abrogato*
- Art. 8 - *Abrogato*
- Art. 9 - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità relative alle cariche di sindaco e di vice sindaco
- Art. 10 - *Abrogato*
- Art. 11 - *Abrogato*
- Art. 12 - *Abrogato*
- Art. 12 bis - *Abrogato*

TITOLO II

ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

- Art. 13 - Elettorado attivo
- Art. 14 - Elettorado passivo
- Art. 14 bis* - *Requisiti della candidatura*
- Art. 15 - Ineleggibilità
- Art. 16 - Incompatibilità
- Art. 17 - Deroghe
- Art. 18 - *Perdita delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità*
- Art. 19 - *Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute ed incompatibilità*
- Art. 19 bis* - *Azione popolare*

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

- Art. 20 - Termini per lo svolgimento delle elezioni
- Art. 21 - Convocazione comizi
- Art. 22 - *Tessera elettorale*
- Art. 23 - Ufficio elettorale di sezione

- Art. 24 - Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio
- Art. 25 - Cause escludenti dalla carica di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario
- Art. 26 - Trattamento economico
- Art. 27 - Obbligatorietà delle cariche
- Art. 28 - Costituzione dell'ufficio elettorale
- Art. 29 - Consegna dei locali e del materiale elettorale
- Art. 30 - Caratteristiche delle schede di votazione
- Art. 31 - Bolli delle sezioni e urne
- Art. 32 - Liste dei candidati
- Art. 33 - Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
- Art. 34 - Presentazione e sottoscrizione delle liste per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Art. 34 bis - *Candidature di cittadini comunitari*
- Art. 35 - Esame delle candidature
- Art. 36 - Decisioni della Commissione elettorale circondariale
- Art. 37 - Delegati di lista
- Art. 38 - Sala della votazione
- Art. 39 - Accesso alla sala di votazione
- Art. 40 - Votazione in sezione diversa dalla propria
- Art. 41 - Espressione del voto
- Art. 42 - Votazione dei degenti in luoghi di cura - Sezione ospedaliera
- Art. 43 - Votazione dei degenti in luoghi di cura - Seggio speciale
- Art. 44 - Votazione dei degenti in luoghi di cura minori
- Art. 45 - Votazione dei detenuti aventi diritto al voto
- Art. 46 - Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio
- Art. 47 - Durata delle operazioni di voto e di scrutinio
- Art. 48 - Operazioni preliminari del seggio
- Art. 49 - Inizio delle operazioni di votazione
- Art. 50 - Operazioni di votazione
- Art. 51 - Accertamento del numero dei votanti
- Art. 52 - Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami

TITOLO IV

MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

- Art. 53 - Modalità di elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
- Art. 54 - Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
- Art. 55 - Elezione del sindaco e del vice sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno
- Art. 56 - Elezione del sindaco e del vice sindaco nei comuni con popolazione

- superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno
- Art. 57 - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno
- Art. 58 - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno
- Art. 59 - Voti di preferenza nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Art. 60 - Ammissione di una sola lista
- Art. 61 - *Abrogato*

TITOLO V

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- Art. 62 - Spoglio dei voti
- Art. 63 - Nullità del voto - Schede bianche
- Art. 64 - Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
- Art. 65 - Adunanza dei presidenti delle sezioni
- Art. 66 - Turno di ballottaggio nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
- Art. 67 - Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Art. 68 - Ufficio centrale
- Art. 69 - Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Art. 70 - Pubblicazione dei risultati
- Art. 71 - *Abrogato*
- Art. 72 - Annullamento dell'elezione

TITOLO VI

SPESE

- Art. 73 - Spese
- Art. 74 - Disposizioni finanziarie

TITOLO VII

NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

- Art. 75 - Norme di riferimento
- Art. 76 - *Abrogato*
- Art. 77 - *Abrogato*
- Art. 78 - Disposizioni programmatiche

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 79 - Adeguamento degli statuti comunali
- Art. 80 - Prima applicazione
- Art. 81 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I ORGANI DEL COMUNE

Art. 1 (1)
(Organi)

Art. 2
(Composizione del consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vice sindaco e:
 - a) da 11 membri nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;
 - b) da 13 membri nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;
 - c) da 17 membri nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti;
 - d) da 29 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni.

(2)

Art. 3 (1)
(Composizione della giunta)

Art. 4 (3)
(Elezione del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri comunali)

1. Il sindaco, il vice sindaco ed i consiglieri comunali sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 5 (1)
(Nomina della giunta)

Art. 6 (1)
(Mozione di sfiducia)

Art. 7 (1)
(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco e del vice sindaco)

Art. 8 (1)
(Scioglimento del consiglio comunale)

(1) Gli articoli 1, 3, 5, 6, 7 e 8 sono stati abrogati dall'art. 88, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

(2) I commi 3, 4, 5 e 6 sono stati abrogati dall'art. 71 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

(3) L'articolo 4 è stato così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5.

Art. 9 (1).

(Cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alle cariche di sindaco e vice sindaco)

1. Non può essere eletto sindaco o vice sindaco:

- a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'art. 15;*
- b) il ministro di un culto;*
- c) chi ha il coniuge, ascendenti, discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione comunale il posto di segretario comunale.*

2. Non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussori.

Art. 10 (2)

(Indennità e rimborsi spese)

Art. 11 (2)

(Durata del mandato)

Art. 12 (2)

(Decadenza da consigliere)

Art. 12 bis (2)

(Validità delle sedute e determinazione delle maggioranze)

(1) L'articolo 9 è stato così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.

(2) Gli articoli 10, 11, 12 e 12 bis sono stati abrogati dall'art. 88, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

TITOLO II

ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 13

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modificazioni. *Sono altresì elettori i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Valle d'Aosta ed iscritti nelle liste elettorali aggiunte istituite presso ogni comune a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) (1).*

2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del d.p.r. 223/1967, e successive modificazioni.

Art. 14

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.

1 bis. Sono inoltre eleggibili alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea iscritti nelle liste aggiunte istituite a norma del d.lgs. 197/1996 (2).

Art. 14 bis (3)

(Requisiti della candidatura)

1. Nessuno può presentarsi come candidato in più di un comune o in più di una circoscrizione, quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

2. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.

(1) Il periodo in corsivo del comma 1 dell'articolo 13 è stato aggiunto dall'art. 6 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5.

(2) Il comma 1 bis dell'articolo 14 è stato aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5.

(3) L'art. 14 bis è stato aggiunto dall'art. 72 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

*Art. 15 (1).
(Ineleggibilità)*

1. Non sono eleggibili a sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale:

- a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali della Polizia di Stato che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale, equiparate o superiori, i capi di gabinetto dei Ministri ed i funzionari della Polizia di Stato;*
- b) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;*
- c) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;*
- d) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;*
- e) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti d'appello, ai Tribunali, ai Tribunali amministrativi regionali nonché i giudici di pace;*
- f) il segretario comunale e i dipendenti del comune per i rispettivi consigli;*
- g) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;*
- h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;*
- i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune;*
- l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e delle forme associative tra enti locali, previste dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);*
- m) i concessionari privati e/o gli amministratori di società per le diffusioni radiotelevisive;*
- n) i senatori, i deputati ed i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;*
- o) i consiglieri e gli assessori regionali;*
- p) i consiglieri e gli assessori provinciali;*
- q) i sindaci, i vice sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune o circoscrizione.*

(1) L'articolo 15 è stato così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.

2. *Per l'elezione alle cariche di cui al comma 1 trova, inoltre, applicazione la disciplina dell'ineleggibilità prevista dalla normativa regionale vigente in materia di difesa civica.*

3. *Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), h), i), l) ed m), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.*

4. *Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. n), o), p) e q), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.*

5. *Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. g), non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei consigli comunali e circoscrizionali. In caso di scioglimento anticipato delle suddette assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. I direttori generali, i direttori amministrativi ed i direttori sanitari, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali della Regione Valle d'Aosta, qualora abbiano esercitato le proprie funzioni nell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.*

6. *Le strutture convenzionate di cui al comma 1, lett. h), sono quelle indicate negli art. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).*

7. *La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o di aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.*

8. *La cessazione dalle funzioni comporta la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.*

Art. 16

(Incompatibilità)

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, vice sindaco e consigliere comunale o circoscrizionale:

- a) l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza e di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una

sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

- b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
- c) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lett. a) e b);
- d) *colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino (1);*
- e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detto ente, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);
- g) (2).
- h) *colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 15 e, limitatamente al sindaco e al vice sindaco, anche in una di quelle previste dall'art. 9, comma 1 (3).*

2. L'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

(1) La lettera d), comma 1, dell'articolo 16 è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.

(2) La lettera g), comma 1, dell'articolo 16 è stata abrogata dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.

(3) La lettera h), comma 1, dell'articolo 16 è stata così sostituita dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.

3. *Le ipotesi di cui al comma 1, lett. d), non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato (1).*

Art. 17
(Deroghe)

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Art. 18 (2)
(Perdita delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità)

1. *La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge comporta la decadenza dalla carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale.*

2. *Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale e circoscrizionale.*

3. *Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4, 5, 7 e 8, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 22/2001.*

4. *La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.*

Art. 19 (3)
(Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute ed incompatibilità)

1. *Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte la contesta all'interessato stesso.*

2. *L'amministratore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.*

3. *Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 19bis, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.*

4. *Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la*

(1) Il comma 3 dell'articolo 16 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.

(2) L'articolo 18 è stato così sostituito dall'art. 73 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

(3) L'articolo 19 è stato così sostituito dall'art. 74 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio, su istanza del Presidente della Regione o di qualsiasi elettore del comune.

Art. 19 bis (1)

(Azione popolare)

1. La decadenza dalla carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente del Consiglio comunale, ove previsto.

(1) L'articolo 19 bis è stato aggiunto dall'art. 75 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 20

(Termini per lo svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui al comma 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.

3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 21

(Convocazione comizi)

1. Il Presidente della Giunta regionale fissa la data dell'elezione con decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

2. Il decreto è comunicato ai sindaci o ai commissari i quali, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, ne danno avviso agli elettori.

3. Il Presidente della Giunta regionale comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale circondariale che, entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

4. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

5. Il rinvio di cui al comma 4 non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

6. La nuova data viene fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco.

Art. 22 (1)
(Tessera elettorale)

1. *L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).*

2. *In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.*

3. *Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 299/2000.*

Art. 23
(Ufficio elettorale di sezione)

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

2. Il presidente è designato dal Presidente del Tribunale, fra le persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale iscritte nell'elenco previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), con le procedure di cui all'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), e successive modificazioni.

3. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Art. 24
(Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio)

1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la

(1) L'articolo 22 è stato così sostituito dall'art. 76 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), e successive modificazioni, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

2. *Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui al comma 1 (1).*

3. Il presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

Art. 25

(Cause escludenti dalla carica di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- c) i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- d) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 26

(Trattamento economico)

1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli uffici elettorali di sezione e dell'ufficio centrale, sono corrisposti dai comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 27

(Obbligatorietà delle cariche)

1. L'ufficio di presidente di seggio, di segretario e di scrutatore è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

(1) Il comma 2 dell'articolo 24 è stato così sostituito dall'art. 5 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 28

(Costituzione dell'ufficio elettorale)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

2. Il presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 25.

3. Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 29

(Consegna dei locali e del materiale elettorale)

1. Il sindaco provvede affinché nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 38;
- c) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 38;
- d) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 24;
- e) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- f) le urne e le cassette occorrenti per la votazione;
- g) un congruo numero di matite copiative per il voto;
- h) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima delle ore sette del giorno di votazione.

Art. 30

(Caratteristiche delle schede di votazione)

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore. Esse sono fornite dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto negli allegati A, B, C e D alla presente legge.
2. Le schede riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
3. Le schede devono pervenire al seggio debitamente piegate.

Art. 31

(Bolli delle sezioni e urne)

1. Previa intesa tra la Presidenza della Giunta regionale ed il Ministero dell'interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati.
2. Il Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale provvede ad inviare ai sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 32 (1)

(Liste dei candidati)

1. *Le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:*
 - a) *da un minimo di 5 ad un massimo di 11 per i comuni con popolazione fino a 500 abitanti;*
 - b) *da un minimo di 10 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;*
 - c) *da un minimo di 12 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.*
2. *Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate ad una lista o ad un gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente, per ciascuna di esse, un numero di candidati non inferiore a 21 e non superiore a 29.*

Art. 33

(Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

- 1 *La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco deve essere sottoscritta:*

(1) L'articolo 32 è stato così sostituito dall'art. 9 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5.

- a) *da non meno di 5 e da non più di 8 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;*
- b) *da non meno di 10 e da non più di 20 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;*
- c) *da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti (1).*

2. (2)

3. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni.

4. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco, vice sindaco e consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

5. *Nei casi di cui al comma 1, la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di Euro 0,05 per ogni sottoscrizione autenticata (3).*

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

6bis. *Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (4).*

7. Nei casi di cui al comma 2, la presentazione dei candidati deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista ed il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati.

8. *Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del*

(1) Il comma 1 dell'articolo 33 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

(2) Il comma 2 dell'articolo 33 è stato abrogato dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

(3) Il comma 5 è stato così modificato dall'art. 6, comma 3, della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

(4) Il comma 6bis dell'articolo 33 è stato così introdotto dall'art. 6, comma 4, della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni (1).

9. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

10. È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di circa centimetri 10 e tre con diametro di circa centimetri 2.

11. (2)

12. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma 8, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

13. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

14. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, assegna un numero provvisorio di presentazione della lista, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale.

15. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, con la lista dei candidati deve essere anche presentato il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

16. Qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta, o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche o regionali, devono essere corredate, all'atto della presentazione, da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

(1) Il comma 8 è stato così modificato dall'art. 6, comma 5, della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

(2) Il comma 11 è stato abrogato dall'art. 77 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

Art. 34

(Presentazione e sottoscrizione delle liste per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco deve essere sottoscritta da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, che non siano candidati.

2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco, vice sindaco e consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. *La raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di Euro 0,05 per ogni sottoscrizione autenticata (1).*

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5bis. *Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (2).*

6. *Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni (3).*

7. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

(1) Il comma 4 è stato così modificato dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

(2) Il comma 5bis è stato così aggiunto dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

(3) Il comma 6 è stato così modificato dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

8. È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di circa centimetri 10 e tre con diametro di circa centimetri 2.

9. (1)

10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma 6, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio elettorale centrale.

11. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

12. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, assegna un numero provvisorio di presentazione della lista, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale.

13. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, con la lista dei candidati deve essere anche presentato il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti più liste possono presentare gli stessi candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

14. Ciascun candidato alla carica di sindaco e vice sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

15. Qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta, o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche o regionali, devono essere corredate, all'atto della presentazione, da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

(1) Il comma 9 è stato abrogato dall'art. 78 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

Art. 34 bis (1)

(Candidature di cittadini comunitari)

1. *I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale e consigliere circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta, per i cittadini italiani, dalla presente legge:*

- a) *una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;*
- b) *un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.*

2. *Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 197/1996, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.*

3. *La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.*

Art. 35

(Esame delle candidature)

1. La Commissione elettorale circondariale, di cui all'art. 21 del d.p.r. 223/1967 e successive modificazioni, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

- a) *verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;*
- b) *ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o nel Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;*
- c) *elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'art. 33, comma 8 e all'art. 34, comma 6, o mancano i requisiti di cui all'art. 14 o la documentazione di cui all'art. 33, comma 9 e all'art. 34, comma 7;*

(1) L'articolo 34 bis è stato aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5.

- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
- f) (1)
- g) assegna un numero progressivo ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'art. 33, comma 12 e di cui all'art. 34, comma 10, appositamente convocati;
- h) per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, assegna, successivamente, un numero progressivo ad ogni singola lista, facente parte di un gruppo di liste, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'art. 34, comma 10, appositamente convocati.

2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

3. La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere i nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni apportate.

Art. 36

(Decisioni della Commissione elettorale circondariale)

1. Le decisioni di cui all'art. 35 devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati da consegnare ai presidenti di seggio, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Presidente della Giunta regionale per la stampa delle schede, nelle quali i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Art. 37

(Delegati di lista)

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente l'elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

(1) La lettera f) è stata abrogata dall'art. 11 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5.

2. La designazione di cui al comma 1 potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Art. 38

(Sala della votazione)

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso ed essere sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

6. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

7. Le sezioni attrezzate ai sensi del comma 6 sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici).

8. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 6 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

9. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

10. La copia delle liste degli elettori della sezione e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affisse in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere lette dagli intervenuti.

Art. 39

(Accesso alla sala di votazione)

1. *1. Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino la tessera elettorale di cui all'articolo 22, da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione (1).*

2. Gli elettori non possono entrare armati o muniti di strumenti atti ad offendere.

3. Salvo il disposto degli art. 40, 42, 43, 44 e 45, ha diritto di votare chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

4. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza con cui si dichiara che essi sono elettori del comune.

5. In occasione della consultazione elettorale, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

Art. 40

(Votazione in sezione diversa dalla propria)

1. Il presidente, gli scrutatori, il Segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano previa esibizione *della tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione* nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione (2).

2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'art. 38, comma 6, previa esibizione, unitamente *alla tessera elettorale*, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 41, commi 8 e 9 (3).

(1) Il comma 1 dell'art. 39 è stato così modificato dall'art. 79 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

(2) Il comma 1 dell'art. 40 è stato così modificato dall'art. 80, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

(3) Il comma 2 dell'art. 40 è stato così modificato dall'art. 80, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

3. Gli elettori di cui ai commi 1 e 2 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41

(Espressione del voto)

1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esprimere autonomamente il diritto di voto lo esercitano con l'aiuto di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali del comune.

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore di cui al comma 2. *Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto* è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito (1).

4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori *la tessera elettorale*, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta (2).

5. L'accompagnatore consegna *la tessera elettorale* dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale questo modo di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (3).

6. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

7. I certificati di cui al comma 6 devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.

8. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantisce in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di cui ai commi 6 e 7.

9. I certificati medici di cui ai commi 6 e 7 devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, in esenzione da qualsiasi diritto od applica-

(1) Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 81, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

(2) Il comma 4 è stato così modificato dall'art. 81, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

(3) Il comma 5 è stato così modificato dall'art. 81, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

zione di marche. Detti certificati devono essere allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 42

(Votazione dei degenti in luoghi di cura - Sezione ospedaliera)

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura.

2. *Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della tessera elettorale e il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del responsabile del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune per il tramite del responsabile stesso (1).*

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 29, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lett. a).

4. *Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (2).*

5. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita, per ogni 500 letti o frazione di 500, una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

6. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono tuttavia essere assegnati, in sede di revisione delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne abbiano fatto domanda.

(1) Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 82, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

(2) Il comma 4 è stato così sostituito dall'art. 82, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

Art. 43

(Votazione dei degenti in luoghi di cura - Seggio speciale)

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, il voto degli elettori ivi esistenti, purché siano elettori del comune, viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da un seggio speciale, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite dalle norme vigenti.

2. La costituzione del seggio speciale di cui al comma 1 deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Art. 44

(Votazione dei degenti in luoghi di cura minori)

1. Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura.

2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura, e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 45

(Votazione dei detenuti aventi diritto al voto)

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura, con le modalità di cui all'art. 43.

2. *Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della tessera elettorale e il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore stesso (1).*

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lett. a).

4. *I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (2).*

Art. 46

(Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio)

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

(1) Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 83, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

(2) Il comma 4 è stato così sostituito dall'art. 83, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

3. In caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell'espressione del voto e non rispondano all'invito di restituire le schede siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 47 riguardo al termine ultimo della votazione.

8. Di quanto accade ai sensi dei commi precedenti è dato atto nel processo verbale.

Art. 47

(Durata delle operazioni di voto e di scrutinio)

1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette antimeridiane alle ore ventidue; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'art. 51, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Art. 48

(Operazioni preliminari del seggio)

1. Successivamente alla costituzione dell'ufficio elettorale, ai sensi dell'art. 28, il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dall'art. 42, comma 3, lett. a), e dall'art. 45, comma 3, lett. a), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

4. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

5. Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

6. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente all'elezione del consiglio comunale si svolgono altre elezioni, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

7. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

8. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

9. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione ad ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

10. Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 49

(Inizio delle operazioni di votazione)

1. Alle ore sette del giorno fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione, alla quale gli elettori sono

ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

2. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

- a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno dell'elezione;
- b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
- c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

3. Nel caso di cui al comma 2, nell'apposita colonna di identificazione della lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.

4. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione di cui al comma 3.

5. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

6. L'elettore che attesta l'identità di altro elettore deve mettere la sua firma nell'apposita colonna di identificazione di cui al comma 3.

7. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 52.

Art. 50

(Operazioni di votazione)

1. *Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, uno scrutatore appone il timbro della sezione e la data della votazione sull'apposito spazio della tessera elettorale e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. Quindi il presidente estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa (1).*

2. L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata. Il presidente verifica l'autenticità della scheda esaminando la firma e il bollo e la pone nell'urna.

(1) Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 84 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

3. Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dello stesso, nell'apposita colonna della lista.

4. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

5. Le schede mancanti di bollo e della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

6. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 51

(Accertamento del numero dei votanti)

1. Decorsa l'ora prevista dal comma 1 dell'art. 47 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;
- c) *accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, nonché da quella di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 e dal registro di cui all'articolo 50, comma 1, contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Tribunale di Aosta, che ne rilascia ricevuta (1);*
- d) estrae e conta le schede rimaste nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate alla lett. c), rimesse *al Tribunale di Aosta (2);*
- e) racchiude il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni elettorali, in apposito plico sigillato;

(1) La lettera c), già modificata dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6, è stata così sostituita dall'art. 85 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

(2) Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

- f) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, scioglie l'adunanza.
- 2. Il presidente dell'ufficio provvede alla custodia esterna della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.
- 3. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
- 4. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 52

(Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami)

- 1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.
- 2. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano essi stati attribuiti o meno, e delle decisioni adottate dal presidente.

TITOLO IV

MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 53

(Modalità di elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco e del vice sindaco.

2. Nella scheda sono indicati, a fianco del contrassegno, il cognome e il nome del candidato alla carica di sindaco ed il cognome e il nome del candidato alla carica di vice sindaco scritti entro un apposito rettangolo; sono inoltre tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

3. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato, segnando il relativo contrassegno. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista, sia sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. Può altresì esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata ai candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco prescelti, scrivendone il cognome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Sono vietati altri segni o indicazioni.

4. È proclamato eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. È altresì proclamato eletto il candidato alla carica di vice sindaco collegato al sindaco eletto.

5. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

6. *Alla lista collegata ai candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di Consigliere assegnati al Comune, così come indicati all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), con arrotondamento della cifra decimale all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti*

seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio (1).

7. Qualora, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti la lista collegata ai candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti non abbia un numero di candidati sufficienti a ricoprire i seggi ad essa spettanti ai sensi del comma 6, i seggi vacanti sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi (2).

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

8 bis. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza (3).

Art. 54

(Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. L'elettore può manifestare le preferenze unicamente per i candidati della lista da lui votata.

2. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a due.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno votato, purché si riferiscano a candidati della lista votata.

(1) Il comma 6, già sostituito dall'art. 12 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

(2) Il comma 7 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

(3) Il comma 8 bis è stato aggiunto dall'art. 86 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

7. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

8. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti. In tal caso si intendono validamente votati anche i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati con la lista stessa.

9. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

10. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a due, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.

Art. 55

(Elezione del sindaco e del vice sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco e il vice sindaco sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. La scheda per l'elezione del sindaco e del vice sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i cognomi ed i nomi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i candidati sono collegati. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco e per una delle liste ad essi collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista, sia sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e abbia inoltre tracciato un segno su un contrassegno di una lista non collegata ai candidati stessi, si intende validamente espresso il voto assegnato ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e si intende nullo il voto di lista.

5. L'indicazione di voto apposta sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco o sul rettangolo che contiene detti nominativi vale solo come voto per i candidati stessi, esclusa ogni attribuzione di voto di lista qualora siano presenti più liste tra loro collegate, *salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 3, e dall'art. 58, comma 2 (1).*

(1) Le parole in corsivo sono state aggiunte dall'art. 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.

6. Sono proclamati eletti sindaco e vice sindaco i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi.

Art. 56

(Elezione del sindaco e del vice sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno)

1. Qualora nessun candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco ottenga la maggioranza di cui all'art. 55, comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco e i rispettivi candidati alla carica di vice sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati sono ammessi al ballottaggio il candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco collegati con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale complessiva partecipa al ballottaggio il candidato alla carica di sindaco più anziano di età.

2. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 1 partecipa al ballottaggio il candidato alla carica di vice sindaco.

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno.

5. Il voto si intende validamente assegnato ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco se è espresso con una delle seguenti modalità:

- a) tracciando un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco;
- b) tracciando un segno su un contrassegno di lista;
- c) tracciando un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati e un segno su un contrassegno di lista ad essi collegata.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi ed è altresì proclamato eletto il candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato al primo turno. In caso di parità di voti sono proclamati eletti sindaco e vice sindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. In caso di ulteriore parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età ed è altresì proclamato eletto vice sindaco il candidato ad esso collegato.

Art. 57

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno)

1. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco e del vice sindaco.

2. *Qualora un candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate vengono assegnati i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'art. 2, comma 1, lett. d), con arrotondamento della cifra decimale per difetto. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, e abbiano raggiunto una percentuale di voti validi superiore ai due terzi, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate spetta un numero di seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, in proporzione alla percentuale dei voti validi raggiunta. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio (1).*

3. *I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai rispettivi candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco, per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, così come definita nel primo periodo del presente comma e, a parità di quest'ultima, per sorteggio (2).*

3bis. *L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste di minoranza collegate, **previa detrazione dei seggi spettanti ai candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco (3)**, avviene secondo quanto disposto dal comma 2 (4).*

(1) Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5.

(2) Il comma 3 è così sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.

(3) Le parole in grassetto sono state così inserite dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18.

(4) Il comma 3bis dell'articolo 57 è stato aggiunto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.

4. *Compiute le operazioni di cui ai commi 3 e 3bis, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, fermo restando che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima e che il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vicesindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista (1).*

4 bis. *La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza (2).*

Art. 58

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno)

1. *Qualora si proceda al secondo turno di votazione i seggi di consigliere comunale sono assegnati, in base ai risultati elettorali conseguiti nel primo turno di votazione, in ragione di due terzi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, alla lista o al gruppo di liste collegate con i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco vincenti. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.*

2. *I restanti seggi vengono assegnati, sulla base dei risultati conseguiti nel primo turno di votazione, alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, aumentata dei voti eventualmente assegnati al primo turno di votazione esclusivamente ai rispettivi candidati alla carica di sindaco e vice-sindaco, successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, così*

(1) Il comma 4 è stato così costituito dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18.

(2) Il comma 4 bis è stato aggiunto dall'art. 87 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

come definita nel primo periodo del presente comma e, a parità di quest'ultima, per sorteggio (1).

2bis. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste di minoranza collegate avviene secondo quanto disposto dal comma 1 (2).

3. Compiute le operazioni di cui al comma 2 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 59

(Voti di preferenza nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. L'elettore può manifestare le preferenze per candidati della lista o del gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco da lui votati.

2. Ogni elettore può esprimere preferenze, limitatamente ad una sola lista, per un numero di candidati non superiore a due.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate in corrispondenza del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

5. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

6. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti ed i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

(1) Il comma 2 dell'articolo 58 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.

(1) Il comma 2 bis dell'articolo 58 è stato aggiunto dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati nonché ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

9. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a due, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.

Art. 60

(Ammissione di una sola lista)

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al cinquanta per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

2. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Giunta regionale fissa con proprio decreto la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni.

Art. 61 (1)

(Surrogazioni e supplenze)

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 88, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

TITOLO V

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 62 *(Spoglio dei voti)*

1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il presidente, dopo aver ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'art. 51, comma 1, lett. e), dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti.

2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore sedici del giorno stesso.

3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco e vice sindaco votati, il voto assegnato alla lista votata, il cognome, ed eventualmente il nome, dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco, del numero dei voti assegnati a ciascuna lista, del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre, sia in lettere.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 63.

(Nullità del voto - Schede bianche)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che non sono quelle di cui agli allegati A, B, C e D alla presente legge o non portano la firma o il bollo richiesti dall'art. 48;
- b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

4. Tutte le altre schede devono essere chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 64

(Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. *Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti (1).*

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Presidente della Giunta regionale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 63, comma 4; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Presidente della Giunta regionale, dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 65.

(1) Il comma è stato così modificato dall'art. 88, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

Art. 65

(Adunanza dei presidenti delle sezioni)

1. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni del Comune, e comunque entro le ore diciassette del lunedì successivo alla votazione, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti (1).

2. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

3. Per la validità delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è sufficiente la presenza della maggioranza di coloro che hanno titolo per intervenire.

4. Tutte le operazioni relative all'adunanza dei presidenti delle sezioni devono essere ultimate entro le ore ventiquattro del giorno indicato al comma 1.

Art. 66

(Turno di ballottaggio nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Qualora il presidente del seggio, nei comuni con una sola sezione, o il presidente della prima sezione nell'adunanza dei presidenti delle sezioni, abbia certificato la parità di voti tra due candidati alla carica di sindaco e del vice sindaco collegato, rinvia la proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione.

2. Compilate, per quanto dovuto, le operazioni previste agli artt. 64 e 65, il presidente del seggio, o il presidente della prima sezione, trasmette immediatamente alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

3. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 2, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

Art. 67

(Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

(1) Il comma è stato così modificato dall'art. 88, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 63, comma 4.

Art. 68

(Ufficio centrale)

1. L'ufficio centrale è costituito dal presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve avere sede.

2. Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

Art. 69

(Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Il presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, riunisce l'ufficio e riassume, senza poterli modificare, i risultati delle varie sezioni.

2. Il presidente, successivamente, determina la cifra elettorale individuale dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che è costituita dalla cifra di lista o, in caso di più liste collegate, dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna lista, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco.

3. Il presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati di cui al comma 2, proclama eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco i candidati che hanno raggiunto la maggioranza di cui all'art. 55, comma 6.

4. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'art. 57, commi 2, 3 e 3bis (1).

5. Il presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'art. 57, comma 4.

6. Qualora nessuno dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, come previsto dall'art. 55, comma 6, l'ufficio centrale determina i candidati che parteciperanno al turno elettorale di ballottaggio a norma dell'art. 56, rinviando le operazioni di proclamazione degli eletti e di assegnazione dei seggi al giorno di martedì successivo al secondo turno di votazione.

7. Il presidente dell'ufficio centrale provvede a trasmettere immediatamente i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio al Presidente della Giunta regionale, al sindaco e alla Commissione elettorale circondariale.

(1) Le parole in corsivo sono state così sostituite dall'art. 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.

8. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 7, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

9. Il presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati del secondo turno di votazione, proclama eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

10. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'art. 58.

11. Il presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'art. 58.

12. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

13. L'ufficio centrale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

14. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in duplice esemplare, al termine di ciascun turno di votazione, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

15. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

16. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Presidente della Giunta regionale, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 63, comma 4.

17. I plichi di cui al comma 16 non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

Art. 70

(Pubblicazione dei risultati)

1. Il sindaco, entro sette giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 71 (1)

(Sostituzione degli ineleggibili)

Art. 72

(Annullamento dell'elezione)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sull'elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

2. In caso diverso, il Presidente della Giunta regionale fissa, con proprio decreto, la data delle elezioni, che devono svolgersi, nelle sezioni interessate, entro sessanta giorni.

(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 88, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

TITOLO VI

SPESE

Art. 73

(Spese)

1. Sono a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese relative a:

- a) stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali, delle schede di votazione e delle cartoline-avviso da inviare agli elettori residenti all'estero;
- b) fornitura della serie di buste, stampati, pubblicazioni e cancelleria per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, dell'ufficio centrale e della Commissione elettorale circondariale;
- c) stampa delle pubblicazioni per la presentazione e ammissione delle candidature e per la disciplina della propaganda elettorale;
- d) organizzazione tecnica della raccolta dei risultati elettorali presso la Presidenza della Giunta regionale, ivi compresa la spesa per oneri derivanti dall'utilizzazione, in via straordinaria, di personale della Regione;
- e) stampa della pubblicazione relativa ai risultati ufficiali della votazione.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario occorrenti per la predisposizione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni comunali, nonché agli adempimenti contemporanei e successivi, possono essere effettuate dal personale dell'amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed entro i limiti dalla stessa stabiliti, in eccedenza a quelli previsti dall'art. 9 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).

2 bis. Sono a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese per prestazioni di lavoro straordinario della forza pubblica e delle forze armate comandate in servizio di ordine pubblico o presso i seggi elettorali. Sono altresì a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Tribunale di Aosta (1).

Art. 74

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese per l'applicazione della presente legge, valutate in lire 500 milioni per l'anno 1995, fanno carico al capitolo 22830 da istituirsi sul bilancio dell'esercizio medesimo con la denominazione "Spese per le elezioni comunali".

(1) Il comma 2 bis dell'articolo 73, inserito dall'art. 15 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, è così modificato dall'art. 10 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

2. Alla copertura dell'onere si provvede mediante prelievo del corrispondente importo dal capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 1995 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A 1 dell'allegato 1 al bilancio stesso. Alle relative variazioni provvederà la Giunta regionale con propria deliberazione.

3. A decorrere dall'anno 1996 gli oneri saranno determinati con legge di bilancio di cui all'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

TITOLO VII
NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 75 (1)

(Norme di riferimento)

1. Per l'accesso alla stampa, ai mezzi d'informazione radiotelevisiva e per la propaganda elettorale si applicano le vigenti disposizioni statali in materia.

Art. 76 (2)

Art. 77 (2)

Art. 78

(Disposizioni programmatiche)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta regionale, con apposita legge regionale, disciplina il contenimento ed il controllo delle spese elettorali per i candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, nonché per l'elezione del sindaco e del vice sindaco.

2. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per procedere all'espressione del voto mediante procedimento elettronico, il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta regionale, provvederà ad apportare le necessarie modificazioni alla presente legge.

(1) L'articolo 75 è stato così sostituito dall'art. 11 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

(2) Gli articoli 76 e 77 sono stati abrogati dall'art. 12 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 79

(Adeguamento degli statuti comunali)

1. Qualora nello statuto comunale non sia previsto il numero di assessori, tale numero è stabilito:
 - a) dal consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti;
 - b) dal sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. Il numero di assessori di cui al comma 1 non deve comunque superare quello stabilito dall'art. 3.

Art. 80

(Prima applicazione)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, in ciascun comune, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

Art. 81

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

N. B.: La scheda, di dimensioni mm. 390 x 220, è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate e possono contenere ciascuna 3 spazi, per un numero complessivo di 9.

Quando i contrassegni da inserire sono più di 9, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 12, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ed il contrassegno della lista ad essi collegato sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso, e, quindi da sinistra a destra.

Le righe stampate sotto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO,
DEL VICE SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

ÉLECTION DIRECTE DU SYNDIC,
DU VICE SYNDIC ET DU CONSEIL COMMUNAL

Comune di - Commune de

(denominazione del comune)

(data della votazione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

BULLETIN DE VOTE

FIRMA DELLO SCRUTATORE - SIGNATURE DU SCRUTATEUR

TIMBRO
CACHET

1

COGNOME Nome
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC

COGNOME Nome
CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC

(Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere)

(Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere)

2

COGNOME Nome
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC

COGNOME Nome
CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC

(Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere)

(Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere)

3

COGNOME Nome
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC

COGNOME Nome
CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC

(Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere)

(Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere)

Allegato C

N.B.: La scheda, di dimensioni mm. 390 x 220, è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio e dei contrassegni ad essi collegati.

I nominativi ed i relativi contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL VICE SINDACO

ÉLECTION DIRECTE DU SYNDIC
ET DU VICE SYNDIC

Comune di - Commune de

(denominazione del comune)

(data della votazione)

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE
BULLETIN DE VOTE**

FIRMA DELLO SCRUTATORE - SIGNATURE DU SCRUTATEUR

TIMBRO
CACHET

1

COGNOME Nome
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC

COGNOME Nome
CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC

2

COGNOME Nome
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC

COGNOME Nome
CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
**Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali.**

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 giugno 1960)

(Omissis)

TITOLO II

ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI

(Omissis)

CAPO VIII

DEI RICORSI

Art. 82 (1).

Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero, in via surrogatoria, (dalla Giunta provinciale amministrativa) (2) o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

La deliberazione adottata in via surrogatoria (dalla Giunta provinciale amministrativa) (2) o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

(1) L'art. 82 è stato così sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

(2) Organo soppresso.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.

Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perché entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

Art. 82/2 (1).

Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore, o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado.

(1) L'art. 82/2 è stato aggiunto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Art. 82/3 (1).

Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza, la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata.

(*Omissis*)

Art. 83/11 (2)

Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziarmente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro *dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale* (3).

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione (4) la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, la sezione (4), udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti,

(1) L'art. 82/3 è stato aggiunto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

(2) L'art. 83 è stato così sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultimo articolo (sentenza n. 49 del 27 maggio 1968), si riportano, nelle presenti pagine, le norme procedurali contenute negli articoli 83/11 e 83/12, in quanto richiamate dall'art. 19, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, successiva alla citata sentenza, con l'avvertenza che alle parole: "sezione per il contenzioso elettorale" si intendono sostituite le parole "Tribunale amministrativo regionale".

(3) Con sentenza n. 144 del 7 maggio 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 83/11, primo comma, nella parte in cui fa decorrere il termine dei dieci giorni per la notificazione del ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione d'udienza dalla data di tale provvedimento anziché dalla data di comunicazione di esso.

(4) L'art. 83 è stato così sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultimo articolo (sentenza n. 49 del 1968), si riportano, nelle presenti pagine, le norme procedurali contenute negli articoli 83/11 e 83/12, in quanto richiamate dall'art. 19, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, successiva alla citata sentenza, con l'avvertenza che alle parole: "sezione per il contenzioso elettorale" si intendono sostituite le parole "Tribunale amministrativo regionale".

pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la sezione (1) provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della sezione (1), al sindaco, perché provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni dalla parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con R. D. 26 giugno 1924, n. 1058, modificato con L. 8 febbraio 1925, n. 88, nonché quelle contenute nel R. D. 17 agosto 1907 n. 643, e nel R. D. 17 agosto 1907, n. 644 (2).

Art. 83/12.

Contro le decisioni emesse in primo grado dalla sezione per il contenzioso elettorale (1), è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.

Sul ricorso il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.

Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà.

Art. 84 (3).

Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consigli di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

(1) L'art. 83 è stato così sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultimo articolo (sentenza n. 49 del 1968), si riportano, nelle presenti pagine, le norme procedurali contenute negli articoli 83/11 e 83/12, in quanto richiamate dall'art. 19, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, successiva alla citata sentenza, con l'avvertenza che alle parole: "sezione per il contenzioso elettorale" si intendono sostituite le parole "Tribunale amministrativo regionale".

(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 luglio 2000, n. 386 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83/11, introdotto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 1147, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-9 marzo 2004, n. 85 (Gazz. Uff. 17 marzo 2004, n. 11, ta Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83/11, quinto comma, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

(3) L'articolo 84 è stato così sostituito dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere fatta al prefetto.

L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello.

Art. 85.

Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Prefetto provvede alla amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva (1).

Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 36, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 60.

CAPO IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI (2) (3) (4)

Art. 86.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 309,00 a Euro 2.065,00, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese

(1) La disposizione dev'essere, ora, opportunamente coordinata con gli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come da ultimo sostituiti dall'art. 8, comma 1, lettera a), della Legge 30 aprile 1999, n. 120.

(2) L'ammontare delle pene pecuniarie è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(3) Si veda anche l'art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663, che si riporta qui di seguito: "Art. 3. - Le norme previste dall'articolo 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali". [Art. 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: "Chiunque, in nome proprio o anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua erogazioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da Euro 1.291,00 a Euro 5.164,00."]

(4) Gli importi di cui al presente capo sono stati convertiti in Euro ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Euro 309,00 a Euro 2.065,00.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a Euro 5164,00.

Art. 87-bis (1).

1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88.

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 309,00 a Euro 2.065,00.

Art. 89.

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da Euro 206,00 a Euro

(1) L'art. 87-bis è stato introdotto dall'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

516,00. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 90.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da Euro 309,00 a Euro 2.065,00.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro (1).

Art. 91.

Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 92.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a Euro 206,00.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine del presidente non obbedisca.

(1) I commi riportati in corsivo sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 2 marzo 2004, n. 61.

Art. 93.

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065 (1).

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (2).

Art. 94.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista e per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 516,00 a Euro 2.065,00.

Art. 95.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a Euro 1.032,00.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 2.065,00.

Art. 96.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o nel altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da Euro 1.032,00 a Euro 2.065,00.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi (3).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, plichi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da Euro 1.032,00 a Euro 2.065,00.

(1) Il comma riportato in corsivo è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), numero 1) della legge 2 marzo 2004, n. 61.

(2) Il comma riportato in corsivo è stato così aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. b), numero 2) della legge 2 marzo 2004, n. 61.

(3) Il comma riportato in corsivo è stato così inserito dall'art. 17, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste e reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a Euro 2.065,00.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a Euro 2.065,00.

Art. 97.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso *della tessera elettorale*, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a Euro 2.065,00.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di *tessere elettorali*, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a Euro 2.065,00.

Art. 98.

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito *tagliando dal certificato elettorale* (1) o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 99.

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 309,00.

Art. 100.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 101.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo

(1) Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali deve intendersi fatto al registro nel quale devono essere annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 102.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque ne maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi pei reati più gravi non previsti dal presente Testo Unico.

Omissis. (1)

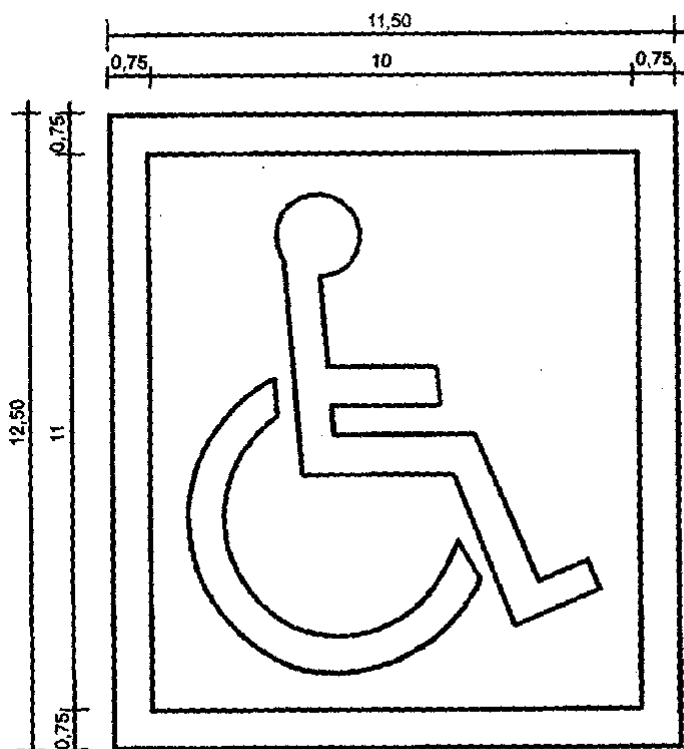
Art. 103.

Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 luglio 1980, n. 121 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102.

L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore di mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, è stato abrogato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, ed il relativo simbolo sostituito con quello di cui all'allegato A del citato decreto n. 503 del 1996, di seguito riportato.

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



Legge 8 Marzo 1989, n. 95.

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 64 del 17 marzo 1989)

Art. 1 (1).

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;*
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.*

Art. 2.

(Omissis) (2).

Art. 3 (3).

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

(1) L'articolo 1 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(2) L'articolo riguarda i Comuni con più di 200 sezioni.

(3) L'articolo 3 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

3. *A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.*

4. ***Entro il 15 gennaio di ciascun anno, (1)**l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.*

5. *Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.*

6. *Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.*

Art. 4 (2).

1. *La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati **entro il mese di febbraio (3).***

2. *Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.*

Art. 5.

1. *L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente (4).*

2. *A tali fini la commissione elettorale comunale nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'art. 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1970, n. 570, e dell'art. 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della*

(1) Le parole in grassetto sono state così inserite dall'art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(2) L'articolo 4 è stato sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(3) Le parole in grassetto sono state così inserite dall'art. 9, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(4) Il comma è stato così modificato dall'art. 5 della Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1).

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per *gravi, giustificati e comprovati motivi* (2).

4. *Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia* (3).

5. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'art. 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Art. 5 bis (4).

Art. 6 (5).

1. *Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:*

- a) *alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;*
- b) *alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;*

(1) Il comma è stato così modificato dall'art. 5 della Legge 21 marzo 1990, n. 53.

(2) Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 5, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(3) Il comma riportato in corsivo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(4) L'articolo 5 bis è stato aggiunto dall'art. 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi abrogato dall'art. 9 della Legge 30 aprile 1999, n. 120.

(5) L'articolo 6, già sostituito prima dall'art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente così sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

c) *alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).*

2. *Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età (1).*

3. *Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.*

4. *La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni*

Art. 7

1. All'art. 53, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono soppresse le parole: «a pena di nullità della votazione».

Art. 8

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(1) Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 3-quinquies del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.
Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 gennaio 1993)

(Omissis)

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

(Omissis)

Art. 20.

(Nomina del Presidente di seggio)

1. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte all'albo di cui all'art. 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, stralcio dell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei Comuni della regione Valle d'Aosta. **(1)**

2. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dalla nomina, trasmette ad ogni Comune della regione l'elenco dei presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

3. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza.

4. In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato.

1 Il comma 1 è stato così sostituito dall'art.6 dalla legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

Legge 10 dicembre 1993, n. 515. (1)
**Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera
dei Deputati e al Senato della Repubblica.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993)

Art. 1.

(Accesso ai mezzi di informazione)

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate le parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

(Omissis) (2)

5. *Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto*, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni. (3)

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate. (4)

(Omissis)

(1) Gli importi sono stati convertiti in Euro ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

(2) I commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 13 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

(3) Il comma 5 è stato così modificato dall'art. 5 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'art. 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313.

(4) Il comma 5-bis è stato aggiunto dall'art. 1-bis del D.L. 13 maggio 1999, n. 131, convertito nella Legge 13 luglio 1999, n. 225.

Art. 15.
(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.822,00 a Euro 103.291,00. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.822,00 a Euro 103.291,00 è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la responsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 25.822,00.

3. *Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (2).*

4. *In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.645,00 a Euro 516.456,00. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente*

(1) L'articolo 6 è stato abrogato dall'art. 13 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

(2) Il comma 3 è stato così modificato prima dall'art. 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 178 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie (1). In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 51.645,00.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio *regionale* applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.822,00 a Euro 103.291,00 (2).

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio *regionale* di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (2).

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio *regionale* di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (2).

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.164,00 a Euro 51.645,00. La stessa sanzione si applica nel caso di vio-

(1) I periodi in corsivo sono stati così sostituiti dall'art. 1 del decreto-Legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito in Legge 24 febbraio 1994, n. 127.

(2) Il comma è stato così modificato dall'art. 1 della Legge 31 dicembre 1996, n. 672.

lazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.164,00 a Euro 51.645,00.

13. In caso di mancato deposito di consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51.645,00 a Euro 516.456,00.

15. In caso di mancata indicazione dei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,00 a Euro 51.645,00.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1032,00 (1).

18. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: "5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 52 del 21-27 febbraio 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, diciassettesimo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali provinciali e comunali) con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da Euro 516,00 a Euro 25.822,00”.

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.

Art. 16.

(Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee)

(Omissis)

Art. 17.

(Agevolazioni postali)

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di Euro 0,04, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste dei candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

Art. 18.

(Agevolazioni fiscali)

1. *Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento (1).*

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: “materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;”.

(1) Il comma 1 è stato così modificato all'art. 7 della legge 8 aprile 2004, n. 90.

Art. 19.

(Interventi dei comuni)

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (1).

Art. 20.

(Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali)

1. (Omissis)

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di chi agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. (Omissis)

(1) Il comma 1-bis è stato aggiunto dall'art. 1-ter del D.L. 13 maggio 1999, n. 131, convertito nella Legge 13 luglio 1999, n. 225.

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1996, n. 88)

Art. 1.

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea — di seguito indicati «cittadini dell'Unione» — che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (1)

4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

Art. 2.

1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

(1) La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dall'art. 77, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si vedano ora gli artt. 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del citato D.P.R. 445/2000.

2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

- a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale.
- b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione, contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Art. 3.

1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.

3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

Art. 4.

1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali, in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

Art. 5.

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di riconsiderazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 (1) (2).

Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale 18 febbraio 1997, n. 9)

Art. 1

(Commissione di garanzia regionale)

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, da due dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali e da un segretario comunale.

2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione.

3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di una indennità di presenza da stabilire con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 2

(Competenze dei Comuni)

1. Salvo quanto stabilito dalla presente legge, i regolamenti dei Comuni possono disciplinare la presentazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, nonché delle liste loro collegate.

Art. 3

(Presentazione dei rendiconti)

1. I rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati, nonché i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, come previsto dall'art. 4, comma 4, devono depositare presso la Presidenza della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla proclamazione

(1) Gli importi sono stati rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi dell'allegato B alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38.

(2) Le parole "Presidenza della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta regionale" ovunque ricorrano devono intendersi sostituite dalle parole "Presidenza della Regione" e "Presidente della Regione" secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

degli eletti, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

2. La Presidenza della Giunta regionale trasmette i rendiconti alla Commissione entro cinque giorni dalla data di ricezione degli stessi.

Art. 4

(Limiti delle spese elettorali)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ciascuna lista rappresentata dal candidato alla carica di sindaco, dal candidato alla carica di vice sindaco e dai candidati alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale, che partecipa alla votazione, non può superare, per la campagna elettorale, una spesa complessiva di Euro 2.600,00, più la somma risultante dalla moltiplicazione di Euro 0,3 per il numero di abitanti costituenti la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni.

2. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale, che partecipa alla votazione, non può superare, per la campagna elettorale, una spesa complessiva di Euro 5.200,00, più la somma risultante dalla moltiplicazione di Euro 0,2 per il numero di abitanti costituenti la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni.

3. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candidato alla carica di vice sindaco non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di Euro 1.600,00.

4. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco presentano, sotto la propria responsabilità, il rendiconto relativo alle spese, contenute nei limiti di cui al comma 3, e alle fonti di finanziamento per la campagna elettorale.

Art. 5

(Tipologia delle spese elettorali. Pubblicità)

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:

- a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

- d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.
2. Le spese di viaggio, telefoniche e postali sono calcolate, ove non diversamente documentabili, in misura forfettaria in percentuale fissa del trenta per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
3. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.

Art. 6

(Controllo delle spese elettorali)

1. La Commissione verifica la regolarità e la conformità della documentazione prodotta a sostegno delle spese e delle fonti di finanziamento indicate.
2. Qualora dall'esame dei rendiconti di cui all'art. 3 e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.
3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro novanta giorni dalla ricezione.
4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 3, comma 1, qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della regione può presentare alla Presidenza della Giunta regionale esposti sulla regolarità dei rendiconti.

Art. 7

(Obbligo di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione i servizi elettorali effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

Art. 8

(Sanzioni)

1. In caso di accertata violazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale delle liste e dei candidati previsti dalla presente legge, la Commissione trasmette apposito verbale al Presidente della Giunta regionale che applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 5.164,00 agli inadempienti.

2. Il superamento dei limiti massimi di spesa, consentiti ai sensi dell'art. 4, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, da parte dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste di candidati, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 1, comporta la decadenza del candidato o dei candidati proclamati eletti.

3. La mancata o l'incompleta presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'art. 3, comporta, previa diffida da parte della Commissione a depositare o a completare tale bilancio entro i successivi quindici giorni, la decadenza del candidato o dei candidati proclamati eletti.

Art. 9

(Interventi dei Comuni)

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi.

Art. 10

(Divieto di sondaggi)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco, del consiglio comunale e circoscrizionale devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente ed acquirenti;
- c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- d) domande rivolte;
- e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
- h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

3. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale segnala al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'infrazione riscontrata per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura della maggior spesa a carico del bilancio della Regione, valutata in Euro 10.329,14 limitatamente agli anni in cui si effettua l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, si provvederà con legge di approvazione del relativo bilancio.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000)

(Omissis)

Art. 58

(Cause ostative alla candidatura)

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale **(1)**;
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

(1) Lettera così modificata dall'art.7 del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140.

- e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2000, n. 249)

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULL'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA TESSERA ELETTORALE

Art. 1.

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2.

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D **(1)** allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

- a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;
- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo;
- d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
- e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si

(1) I modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D sono stati sostituiti con decreto del Ministro dell'Interno 16 novembre 2000, come modificato dal D.M. 23 luglio 2003.

effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3.

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 4.

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare

al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5.

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

Art. 6.

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7.

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8.

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista (dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191) (1).

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui (all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191) (1).

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

(1) L'art. 2, comma 10, della legge 127/1997 è stato abrogato dall'art. 77, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si veda ora l'art. 36 del D.P.R. 445/2000.

TITOLO II
MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
ALLA NORMATIVA SULLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E
REFERENDARIE, CONSEGUENTI ALLA ISTITUZIONE
DELLA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE.

Art. 9.

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 10.

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11.

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 12.

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13.

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dal seguente: "I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti."

Art. 14.

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 15.

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico," del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico," del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA TABELLA C (1ª Parte)

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI
CIRCONSCRIPTIONS ET COLLEGES ELECTORAUX

MADE 17/00
Page 1/1

Unione Europea / Union Européenne
Repubblica Italiana / République Italienne

TESSERA ELETTORALE / CARTE ÉLECTORALE

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio, unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

RECOMMANDATIONS

La présente carte, délivrée à titre permanent, est rigoureusement personnelle. Elle vaut titre d'habilitation à l'exercice du droit de vote et, lors du scrutin, doit être présentée au président du bureau de vote, assortie d'une pièce d'identité. La participation au vote est attestée par la date et le cachet de la section qu'un scrutateur appose dans l'une des cases spécialement prévues à cet effet.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60. In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare. In caso di smarrimento o

REMARQUES

La présente carte électorale est retirée lorsque son titulaire perd le droit de vote. En l'occurrence, au cas où le titulaire refuserait de rendre sa carte et se présenterait au bureau de vote pour exprimer son suffrage, il sera puni au sens de l'art. 103 du D.P.R. n° 361/1957 ou de l'art. 97 du D.P.R. n° 570/1960. En cas de variation des données figurant sur la présente carte, la Commune envoie à l'électeur une vignette que ce dernier apposera à l'endroit où sont inscrites les données à actualiser.

Comune di/Commune

Cognome/Nom

Nome/Prénoms

Lugar e data di nascita/Lieu et date de naissance

Data di rilascio/Date de délivrance

Il Sindaco/Signature du syndic

N. Tessera Elettorale/Carte électorale n°

Indirizzo della sezione/Adresse de la section

Indirizzo dell'edificio/Adresse du/de la titulaire

Data di aggiornamento/Date de la dernière mise à jour

Il Sindaco/Signature du syndic

- 108 -

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
 TABELLA C (2ª Parte)

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO / ATTESTATION DE VOTE

1 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	4 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	7 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	10 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	13 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	16 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN
2 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	5 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	8 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	11 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	14 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	17 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN
3 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	6 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	9 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	12 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	15 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	18 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN

furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal Comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione). Per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono ammessi al voto gli elettori che risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno un anno.

En cas de perte ou de vol, la Commune délivre une copie de la présente carte sur demande de l'électeur assortie de la déclaration de perte ou de vol déposée aux autorités de sécurité publique compétentes.
Ont vocation à prendre part au vote pour l'élection du Sénat de la République les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis (art. 58, 1er alinéa, de la Constitution).
Ont vocation à prendre part au vote pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste les électeurs résidant sur le territoire de la région depuis un an au moins, sans interruption.

TABELLA D (1ª Parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE
PER I CITTADINI DI ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE IN ITALIA

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI
CIRCONSCRIPTIONS ET COLLÈGES ÉLECTORAUX

NOTA

RECOMMANDATIONS

Unione Europea / Union Européenne
Repubblica Italiana / République Italienne

TESSERA ELETTORALE / CARTE ÉLECTORALE

Comune di/Commune

Cognome/Nom

Nome/Prénoms

Luoogo e data di nascita/Lieu et date de naissance

Data di rilascio/Date de délivrance

Il Sindaco/Signature du syndic

N. Tessera Elettorale/ Carte électorale n°

Indirizzo della sezione/Adresse de la section

Indirizzo dell'elettore/electeur/Adresse du/e la titulaire

Data di aggiornamento/Date de la dernière mise à jour

Il Sindaco/Signature du syndic

AVVERTENZE

Il titolare della presente tessera può esercitare il diritto di voto esclusivamente per le elezioni:

REMARQUES

Le titulaire de la présente carte électorale peut exclusivement prendre part au vote pour l'élection:

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio, unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'averne partecipato al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

La présente carte électorale est strictement personnelle, est rigoureusement permanente, est rigoureusement l'exercice du droit de vote et, lors du scrutin, doit être présentée au président du bureau de vote, assortie d'une pièce d'identité. La participation au vote est attestée par la date et le cachet de la section qu'un scrutateur appose dans l'une des cases spécialement prévues à cet effet.

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60. In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune tra-

La présente carte électorale est retirée lorsque son titulaire perd le droit de vote. En l'occurrence, au cas où le titulaire refuserait de rendre sa carte et se présenterait au bureau de vote pour exprimer son suffrage, il sera puni au sens de l'art. 103 du D.P.R. n° 361/1957 ou de l'art. 97 du D.P.R. n° 570/1960. En cas

Circoscrizione o regione/Circonscription ou région

Collegio/Collège

Parlamento europeo/Parlement européen

Circoscrizioni/Elections de circonscription

TABELLA D (2ª Parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE

smette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare. In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. <i>de variation des données figurant sur la présente carte, la Commune envoie à l'électeur une vignette que ce dernier apportera à l'endroit où sont inscrites les données à actualiser. En cas de perte ou de vol, la Commune délivre une copie de la présente carte sur demande de l'électeur assortie de la déclaration de perte ou de vol déposée aux autorités de sécurité publique compétentes.</i>					
1 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	4 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	7 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	10 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	13 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	16 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN
2 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	5 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	8 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	11 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	14 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	17 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN
3 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	6 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	9 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	12 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	15 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN	18 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 Dicembre 2007)

(Omissis)

Art. 2.

(Omissis)

30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni.

L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

Indice

Indice

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. Statuto speciale per la Valle d'Aosta	.pag. 3
Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4. Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale.	.pag. 5
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.	.pag. 65
Allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503..	.pag. 75
Legge 8 Marzo 1989, n. 95. Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.	.pag. 77
Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3. Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.	.pag. 81
Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.	.pag. 83
Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.	.pag. 89
Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4. Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).	.pag. 93
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.	.pag. 99
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299. Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.	.pag. 101
Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).	.pag. 113

